

**REGIME DI PEREQUAZIONE GENERALE
DI CUI ALLA PARTE III DEL TIT**

**CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI SALDI DI PEREQUAZIONE
CALCOLATI D'UFFICIO DI CUI AL COMMA 32.7 DEL TIT**

Periodo di regolazione 2012-2015

1 PREMESSA

- 1.1 Ai fini della perequazione generale, il TIT¹ prevede che, nel caso in cui le imprese di distribuzione non rispettino i termini e le modalità previste dalla determinazione del Responsabile della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazioni del 15 luglio 2013, n. 4/2013 (di seguito: determina 4/2013), la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) provvede a calcolarne "d'ufficio" l'ammontare.
- 1.2 In particolare il comma 32.7 del TIT prevede che, ai fini della suddetta determinazione, la Cassa utilizzi ogni informazione disponibile, provvedendo altresì ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti, *«in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare di perequazione eventualmente dovuto dal sistema al distributore inadempiente e, viceversa, di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso al sistema di perequazione nel suo complesso»*.
- 1.3 Il presente allegato precisa i criteri applicativi per la determinazione d'ufficio dei saldi di perequazione generale di cui al comma 32.7 del TIT, al fine di:
- individuare fonti alternative per il reperimento delle informazioni mancanti; ovvero
 - qualora le medesime informazioni non siano desumibili sulla base della documentazione in disponibilità dell'Autorità e/o della Cassa, determinarne convenzionalmente il valore.
- 1.4 Ai fini del presente allegato, si fa riferimento alle notazioni utilizzate nella Parte II dell'Allegato A alla determina 4/2013.

2 CRITERI GENERALI

- 2.1 I criteri riportati nel presente allegato sono funzionali, in particolare, alla quantificazione degli ammontari di perequazione relativi al primo anno dell'attuale periodo di regolazione (2012).
- 2.2 Ai fini della quantificazione degli ammontari di perequazione relativi agli anni successivi al 2012, in coerenza con i criteri adottati nei precedenti periodi di regolazione, in linea generale, laddove siano disponibili informazioni rese nell'ambito di raccolte dati per la perequazione generale effettuate in anni precedenti e laddove tali informazioni abbiano prodotto, nell'anno a cui si riferiscono, esiti di perequazione meno favorevoli all'impresa rispetto a quelli che si otterrebbero adottando i criteri illustrati nel presente allegato, a titolo cautelativo, onde evitare incentivi impropri, la Cassa considera l'importo di perequazione effettivamente determinatosi nell'anno $t-j$, a valere per l'anno t .
- 2.3 In caso di mancata trasmissione dei dati di perequazione, in qualunque anno t , e per ciascun meccanismo di perequazione i , l'ammontare posto a carico dell'impresa distributrice inadempiente sarà:

$$\min\{Pe_{t-j}^i; Pf_t^i; 0\}$$

¹ Il TIT è l'Allegato A alla deliberazione 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, come successivamente modificato e integrato.

dove:

- Pe_{t-j}^i indica l'ammontare relativo a ciascun meccanismo di perequazione i , relativo all'anno $t-j$, determinatosi in base ai dati effettivamente comunicati dall'impresa di distribuzione con riferimento al medesimo anno $t-j$;
- Pf_t^i indica l'ammontare *pro-forma*, relativo a ciascun meccanismo di perequazione i , determinatosi nell'anno t , utilizzando i criteri del presente allegato.

2.4 In tal modo, qualora gli importi di perequazione (effettivi e/o pro-forma) siano positivi (implicando un pagamento da parte del sistema verso l'impresa) all'impresa verrà attribuito un ammontare di perequazione nullo e viceversa, nel caso di importi negativi, verrà imputato all'impresa l'ammontare, in valore assoluto, più elevato.

3 PEREQUAZIONE DEI RICAVI RELATIVI AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PER LE IMPRESE DISTRIBUTRICI (articolo 33 del TIT)

3.1 Coerentemente con la revisione delle modalità di determinazione del costo riconosciuto e delle tariffe di riferimento, adottate per il periodo di regolazione 2012-2015, i previgenti meccanismi di perequazione a copertura dei costi sostenuti per l'erogazione del servizio di distribuzione (ivi inclusi i costi commerciali sostenuti per la clientela in bassa tensione) sono stati accorpati in un unico meccanismo di perequazione.

3.2 La successiva Tabella 1 riporta, con riferimento a ciascuna delle variabili necessarie ai fini del calcolo, la loro eventuale disponibilità/indisponibilità. In relazione alle informazioni che risultino eventualmente non disponibili, nel seguito, si forniscono criteri per la loro determinazione convenzionale.

Tabella 1 - Informazioni necessarie ai fini della perequazione dei ricavi di distribuzione

<i>Perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione di cui all'articolo 33 del TIT</i>	
$PD_{m,t} = RA_{m,t} - RE_{m,t} + up$	
$RA_{m,t} = \sum_c (q_1(dis)_{m,c,t} \cdot N_{m,c,t} + q_3(dis)_{m,c,t} \cdot E_{m,c,t}) + \sum_z \sum_c (q_1(cot)_{c,t}^{ITA,S} \cdot N_{m,c,t}^z + q_3(cot)_{c,t}^{ITA,S} \cdot E_{m,c,t}^z)$	
$N_{m,c,t}$	Punti di prelievo nella titolarità di clienti non domestici: <i>informazioni disponibili (fonte: versamenti oneri generali)</i> Punti di prelievo nella titolarità di clienti domestici: <i>informazioni non disponibili, per la determinazione convenzionale si veda il successivo punto 4.5</i>
$E_{m,c,t}$	Consumi relativi a punti di prelievo nella titolarità di clienti non domestici: <i>informazioni disponibili (fonte: versamenti oneri generali)</i> Consumi relativi a punti di prelievo nella titolarità di clienti domestici: <i>informazioni disponibili (fonte: versamenti oneri generali)</i>

$q_1(cot)_{c,t}^{ITA,s}$ $q_3(cot)_{c,t}^{ITA,s}$	Si applicano i corrispettivi previsti per i clienti serviti in regime di maggior tutela. Con riferimento ai punti di prelievo connessi in bassa tensione si applicano i corrispettivi previsti nel caso di erogazione del servizio di maggior tutela effettuato dall'impresa distributrice ($s = sd$).
$N_{m,c,t}^z$	Si assume pari al valore $N_{m,c,t}$ Con riferimento ai punti di prelievo connessi in bassa tensione, si assume che tali punti siano tutti serviti in regime di maggior tutela.
$E_{m,c,t}^z$	Si assume pari al valore $E_{m,c,t}$ Con riferimento ai punti di prelievo connessi in bassa tensione, si assume che tali punti (e quindi l'energia ad essi correlata) siano in regime di maggior tutela.
$RE_{m,t} = \sum_{c=b,\dots,j} (qf_{dis}^c \cdot N_{m,c,t} + qp_{dis}^c \cdot P_{m,c,t} + qe_{dis}^c \cdot E_{m,c,t}) +$ $[\sigma_1(cot) \cdot N_{m,t}^{dom} + \sigma_2 \cdot P_{m,t}^{dom} + (\sigma_3(disAT) + \sigma_3(disMT)) \cdot E_{m,t}^{dom}] -$ $\sum_c (magg_{c,t} \cdot N_{m,c,t}) - \sum_p (C_{m,p,t}^{int} - R_{m,p,t}^{int})$	
$N_{m,c,t}$	<u>Punti di prelievo nella titolarità di clienti non domestici:</u> informazioni non disponibili secondo la disaggregazione necessaria
$P_{m,c,t}$	<u>Potenza impegnata dai punti di prelievo nella titolarità di clienti non domestici</u> informazioni non disponibili
$E_{m,c,t}$	<u>Consumi relativi a punti di prelievo nella titolarità di clienti non clienti domestici:</u> informazioni non disponibili secondo la disaggregazione necessaria
$N_{m,t}^{dom}$	<u>Punti di prelievo nella titolarità di clienti domestici:</u> informazioni non disponibili: si veda il successivo punto 4.5
$P_{m,t}^{dom}$	<u>Potenza impegnata dai punti di prelievo nella titolarità di clienti domestici:</u> informazioni non disponibili: si veda il successivo punto 4.7
$E_{m,t}^{dom}$	<u>Consumi relativi a punti di prelievo nella titolarità di clienti domestici:</u> informazioni disponibili (fonte: versamenti oneri generali)
$\sum_c (magg_{c,t} \cdot N_{m,c,t})$	<u>Maggiorazioni al Fondo per eventi eccezionali:</u> Informazioni disponibili (fonte: versamenti al Fondo eventi eccezionali)
$C_{m,p,t}^{int}$	informazioni non disponibili
$R_{m,p,t}^{int}$	informazioni non disponibili
$up = \sum_c (TRAS_{c,t}^p \cdot P_{m,c,t}^{up} + TRAS_{c,t}^e \cdot E_{m,c,t}^{up}) + \sum_c (qf_{dis}^c \cdot N_{m,c,t}^{up} + qp_{dis}^c \cdot P_{m,c,t}^{up} + qe_{dis}^c \cdot E_{m,c,t}^{up})$	
up	informazioni non disponibili.

Ricavi ammessi ($RA_{m,t}$)

3.3 Ai fini del calcolo dei ricavi ammessi, è necessario determinare il numero di punti di prelievo nella titolarità di clienti finali appartenenti a ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.2 del TIT, ad eccezione delle tipologie contrattuali

relative ad usi di pubblica illuminazione, per le quali la tariffa di riferimento di cui al comma 7.1 e 7.2 del TIT è espressa in centesimi di euro/kWh.

- 3.4 A tale fine, la Cassa dispone, con la sola eccezione dei punti di prelievo nella titolarità dei clienti domestici, delle informazioni sul numero di punti di prelievo e sui consumi dei medesimi punti desumibili dalle dichiarazioni effettuate dalle imprese di distribuzione ai fini dei versamenti degli oneri generali.
- 3.5 Ai fini della determinazione convenzionale dei punti di prelievo nella titolarità dei clienti domestici si veda il successivo paragrafo 4.5.
- 3.6 Con riferimento alla valorizzazione dei ricavi ammessi relativi al servizio di commercializzazione del servizio di distribuzione, in relazione ai punti di prelievo connessi in bassa tensione², la Cassa assume che:
- a) tutti i medesimi punti connessi in bassa tensione (e i relativi consumi) siano serviti nell'ambito del regime maggior tutela, disciplinato dal TIV³;
 - b) il servizio di vendita di maggior tutela sia erogato dall'impresa distributrice.

Ricavi effettivi ($RE_{m,t}$)

- 3.7 Ai fini del calcolo dei ricavi effettivi, è necessario:
- a) ripartire convenzionalmente i punti di prelievo nella titolarità di clienti appartenenti alle tipologie contrattuali "altre utenze in bassa tensione" (tipologia *BTAU*) e "altre utenze in media tensione" (tipologia *MTAU*), determinati come illustrato sopra, nelle diverse sottoclassi previste dalle tariffe obbligatorie;
 - b) stimare la potenza mediamente impegnata dai clienti appartenenti a ciascuna delle sottoclassi individuate ai fini delle tariffe obbligatorie;
 - c) ripartire convenzionalmente i consumi dei clienti appartenenti alle tipologie *BTAU* e *MTAU* nelle diverse sottoclassi previste dalle tariffe obbligatorie.
- 3.8 Ai fini delle determinazioni convenzionali di cui al precedente punto 3.7:
- a) i punti di prelievo appartenenti alla tipologia *BTAU* sono attribuiti a ciascuna sottoclasse, individuata ai fini dell'applicazione delle tariffe obbligatorie, utilizzando la distribuzione di frequenza dei medesimi punti in bassa tensione relativa all'impresa di distribuzione che, nell'anno oggetto di perequazione, ha presentato il massimo scostamento percentuale tra l'ammontare dei ricavi effettivi ($RE_{m,t}$) e l'ammontare dei ricavi ammessi ($RA_{m,t}$), calcolati *pro-forma* con riferimento ai soli punti di prelievo appartenenti alla tipologia *BTAU*;
 - b) il valore della potenza mediamente impegnata dal complesso dei clienti appartenenti a ciascuna delle sottoclassi contrattuali individuate ai fini delle tariffe obbligatorie è calcolato sulla base dei dati relativi all'impresa distributrice individuata secondo i criteri di cui al precedente punto a);
 - c) i consumi relativi ai punti di prelievo appartenenti alla tipologia contrattuale *BTAU* sono attribuiti alle diverse sottoclassi, individuate ai fini delle tariffe obbligatorie, sulla base della distribuzione di frequenza dei consumi fatta

² Con riferimento ai punti di prelievo alimentati in media ed alta tensione, non vi è differenziazione dei corrispettivi a copertura dei costi di commercializzazione del servizio di distribuzione.

³ Il TIV è, fino al mese di luglio 2012, l'Allegato A alla deliberazione 27 giugno 2007, n. 156/07 come successivamente modificato e integrato e, successivamente, l'Allegato A alla deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/EEL, come successivamente modificato e integrato.

registrare dall'impresa distributrice individuata secondo i criteri di cui al precedente punto a).

- 3.9 I criteri illustrati al punto 3.8, riferiti espressamente alla tipologia contrattuale *BTAU*, si applicano anche ai fini della ripartizione convenzionale dei punti di prelievo (e dei relativi consumi) nella titolarità di clienti appartenenti alla tipologia *MTAU*.

Maggiorazioni destinate al Fondo eventi eccezionali

- 3.10 Con riferimento alla quota di ricavi derivanti dall'applicazione delle maggiorazioni di cui al comma 56.1 del TIQE⁴ (che sono dedotti dall'ammontare dei ricavi effettivi derivanti dall'applicazione delle tariffe obbligatorie), sono utilizzate le informazioni rese dalle medesime imprese distributrici alla Cassa ai fini del versamento del gettito derivante dalle predette maggiorazioni al Fondo per eventi eccezionali, di cui all'articolo 60 del TIT.
- 3.11 Qualora tali informazioni non siano disponibili, la Cassa, in coerenza con il criterio di minimizzazione dell'onere posto a carico del sistema, provvede a fissare convenzionalmente il valore di tali ricavi pari a 0 (zero).

Prelievi di energia elettrica nei punti di interconnessione tra reti di distribuzione

- 3.12 Con riferimento ai costi e ai ricavi relativi ai prelievi di energia elettrica effettuati nei punti di interconnessione con reti di altre imprese distributrici, non si rilevano possibili fonti alternative. In tali casi, pertanto, la Cassa provvede a fissare convenzionalmente $\sum_p (C_{m,p,t}^{int} - R_{m,p,t}^{int})$ pari al valore massimo tra 0 (zero) e la più elevata differenza tra tali costi e ricavi, disponibile sulla base delle informazioni trasmesse dalle imprese che hanno ottemperato all'obbligo di comunicazione dei dati di perequazione, opportunamente riproporzionata per tenere conto della dimensione dell'impresa.

Prelievi di energia elettrica per usi propri di trasmissione e distribuzione

- 3.13 Con riferimento ai minori ricavi derivanti dalla mancata applicazione dei corrispettivi previsti per i servizi di trasmissione e distribuzione ai prelievi di energia elettrica per usi propri dei servizi di trasmissione e di distribuzione, in coerenza con il principio di minimizzazione dell'onere dell'ammontare di perequazione, tenuto conto dell'indisponibilità di fonti alternative, l'elemento *up* è posto pari a 0 (zero).

4 PEREQUAZIONE DEI RICAVI OTTENUTI DALL'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE D2 E D3 (articolo 34 del TIT)

- 4.1 La successiva Tabella 2 riporta, con riferimento a ciascuna delle variabili necessarie ai fini del calcolo, la loro eventuale disponibilità/indisponibilità. In relazione alle informazioni che risultino non disponibili, nel seguito, si forniscono criteri per la loro determinazione convenzionale.

⁴ Il TIQE è l'Allegato A alla deliberazione 29 dicembre 2011 - ARG/elt 198/11, come successivamente modificato e integrato.

Tabella 2 - Informazioni necessarie ai fini della perequazione dei ricavi ottenuti dall'applicazione delle tariffe D2 e D3

<i>Dati relativi alla perequazione dei ricavi ottenuti dall'applicazione delle tariffe D2 e D3 di cui all'articolo 34 del TIT</i>	
$RD_{m,t} = RAdom_{m,t} - REdom_{m,t}$	
$RAdom_{m,t} = \sigma_1 \cdot N_{m,t}^{dom} + \sigma_2 \cdot P_{m,t}^{dom} + \sigma_3 \cdot E_{m,t}^{dom}$	
$REdom_{m,t} = \sum_d \sum_g (\tau_1^d \cdot N_{m,d,t}^{dom} + \tau_2^d \cdot P_{m,d,t}^{dom} + \tau_3^{d,g} \cdot E_{m,d,t}^{dom,g})$	
$N_{m,d,t}^{dom}$	informazioni non disponibili
$P_{m,d,t}^{dom}$	informazioni non disponibili
$E_{m,d,t}^{dom,g}$	informazioni non disponibili secondo la disaggregazione necessaria (fonte: versamenti oneri generali)

Ricavi ammessi ($RAdom_{m,t}$)

4.2 Ai fini del calcolo dei ricavi ammessi è necessario:

- a) determinare il numero complessivo di punti di prelievo ai quali è stata applicata la tariffa domestica D2, ovvero la tariffa domestica D3;
- b) calcolare il valore della potenza contrattualmente impegnata nell'anno dal complesso dei punti di prelievo nella titolarità di clienti domestici, determinati ai sensi del precedente punto a);
- c) determinare i quantitativi di energia elettrica prelevati nell'anno dal complesso dei punti di prelievo, determinati ai sensi del precedente punto a).

Ricavi effettivi ($REdom_{m,t}$)

4.3 Ai fini del calcolo dei ricavi effettivi è necessario:

- a) determinare il numero complessivo di punti di prelievo nella titolarità di clienti domestici, con separata indicazione del numero di punti di prelievo ai quali è stata applicata rispettivamente la tariffa D2, ovvero la tariffa D3;
- b) calcolare la potenza complessivamente impegnata nell'anno rispettivamente dal complesso degli utenti ai quali è stata applicata la tariffa D2 ovvero la tariffa D3;
- c) determinare i quantitativi di energia elettrica prelevati nell'anno dai clienti determinati ai sensi del precedente punto a), con separata indicazione dei quantitativi prelevati dagli utenti ai quali è stata applicata la tariffa D2 ovvero la tariffa D3, ripartendoli negli scaglioni di consumo previsti dalle suddette tariffe.

Determinazione del numero di punti di prelievo

4.4 Le informazioni disponibili presso la Cassa riguardano i quantitativi di energia elettrica forniti in ciascun bimestre dell'anno alle differenti tipologie tariffarie domestiche (D2 e D3).

4.5 Ai fini della determinazione del numero di punti di prelievo ai quali sono state applicate rispettivamente le tariffe D2 e D3, è possibile ottenere convenzionalmente il numero di punti di prelievo associati a ciascuna tipologia tariffaria domestica a partire dalle dichiarazioni relative al versamento degli oneri

generali, ipotizzando che ciascun cliente prelevi annualmente un quantitativo di energia elettrica pari al consumo medio nazionale degli utenti domestici ai quali sono applicate, rispettivamente, la tariffa D2 e la tariffa D3, relativo all'anno oggetto di perequazione, calcolato sulla base delle informazioni trasmesse dalle imprese che hanno ottemperato all'obbligo di comunicazione dei dati di perequazione.

- 4.6 Qualora le informazioni disponibili non prevedano la separata evidenza dei quantitativi di energia elettrica prelevati rispettivamente dai clienti finali ai quali è stata applicata la tariffa D2 e dai clienti ai quali è stata applicata la tariffa D3, i quantitativi di energia elettrica relativi alle utenze domestiche alle tariffe D2 e D3 (in analogia con i criteri adottati nei periodi di regolazione precedenti) sono allocati in base alla distribuzione di frequenza dei punti di prelievo serviti dall'impresa distributrice caratterizzata dalla più elevata incidenza di clienti con tariffa D3, rilevata in occasione della raccolta dati per la perequazione generale.

Determinazione della potenza impegnata

- 4.7 Ai fini della determinazione convenzionale della potenza impegnata la Cassa assume che ciascun punto di prelievo, indipendentemente dalla tariffa applicata, abbia una potenza contrattualmente impegnata pari a 3 kW.

Attribuzione dei quantitativi di energia elettrica negli scaglioni tariffari

- 4.8 Ai fini dell'attribuzione dei quantitativi di energia elettrica negli scaglioni previsti dalle tariffe domestiche, come evidenziato al precedente punto 4.4, la Cassa dispone dei quantitativi di energia elettrica relativi alle utenze domestiche dichiarati dalle imprese di distribuzione ai fini del versamento degli oneri generali.
- 4.9 Tali quantitativi di energia risultano ripartiti per scaglioni di consumo, la cui ampiezza tuttavia risulta non completamente corrispondente all'ampiezza degli scaglioni previsti dalle tariffe D2 e D3, rendendo necessaria l'adozione di criteri di ripartizione convenzionali.
- 4.10 La successiva Tabella 3 evidenzia le differenti articolazioni degli scaglioni utilizzati rispettivamente ai fini dell'applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali e delle componenti delle tariffe D2/D3.

Tabella 3 - Articolazione per scaglioni di consumo degli oneri generali e della tariffa di distribuzione applicati ai clienti con tariffe D2 e D3

Scaglioni tariffari (kWh/anno)	Oneri generali anno 2012	Tariffa D2/D3 anno 2012
	<i>Valori espressi in kWh/anno</i>	
1 ^a fascia di consumo	0 - 1800	0 - 1800
2 ^a fascia di consumo	1801 - 2640	1801 - 2640
3 ^a fascia di consumo	Oltre 2640	2641 - 4440
4 ^a fascia di consumo	-	Oltre 4440

- 4.11 Ai fini dell'attribuzione dei consumi dei clienti con tariffa D2 negli scaglioni previsti dalla medesima tariffa D2, è possibile attribuire in via diretta esclusivamente i consumi effettuati nelle due fasce di consumo iniziali (0-1800

kWh/anno e 1801-2640 kWh/anno), mentre è necessario adottare criteri convenzionali per la redistribuzione dei consumi relativi ai restanti scaglioni.

- 4.12 A tal fine si utilizza la distribuzione di frequenza dei consumi dei clienti con tariffa D2, relativi all'impresa di distribuzione che ha fatto registrare, nell'anno oggetto di determinazione convenzionale, il massimo scostamento tra il valore dei ricavi effettivi derivanti dall'applicazione della tariffa D2 e il valore dei ricavi ammessi calcolati *pro-forma* sul medesimo bacino di utenti (ossia il sottoinsieme dei clienti con tariffa D2).
- 4.13 I criteri illustrati ai punti 4.11 e 4.12, riferiti espressamente ai clienti ai quali è applicata la tariffa D2, si applicano anche ai fini della ripartizione convenzionale dei consumi dei clienti ai quali è stata applicata la tariffa D3, negli scaglioni tariffari previsti dalla medesima tariffa D3.

5 Perequazione dei costi di trasmissione (articolo 35 del TIT)

- 5.1 La successiva Tabella 3 riporta, con riferimento a ciascuna delle variabili necessarie ai fini del calcolo, la loro eventuale disponibilità/indisponibilità. In relazione alle informazioni che risultino non disponibili, nel seguito, si forniscono criteri per la loro determinazione convenzionale.

Tabella 4 - Informazioni necessarie ai fini della perequazione dei costi di trasmissione

<i>Dati relativi alla perequazione dei costi di trasmissione di cui all'articolo 35 del TIT</i>	
$RT_{m,t} = (C_{m,t}^{TRAS} - R_{m,t}^{TRAS})$	
$C_{m,t}^{TRAS} = CTR_t \cdot E_{m,t}^{RTN} + \sum_c (TRAS_{c,t}^P \cdot P_{m,c,t}^{imm} + TRAS_{c,t}^E \cdot E_{m,c,t}^{imm})$	
$E_{m,t}^{RTN}$	informazioni disponibili (fonte: gestore del sistema di trasmissione)
$P_{m,c,t}^{imm}$	informazioni non disponibili
$E_{m,c,t}^{imm}$	informazioni non disponibili
$R_{m,t}^{TRAS} = \sum_c (TRAS_{c,t}^P \cdot P_{m,c,t} + TRAS_{c,t}^E \cdot E_{m,c,t} + \sigma_3(tras) \cdot E_{m,t}^{dom}) + \sum_c (TRAS_{c,t}^P \cdot P_{m,c,t}^{ced} + TRAS_{c,t}^E \cdot E_{m,c,t}^{ced})$	
$P_{m,c,t}^{ced}$	informazioni non disponibili
$E_{m,c,t}^{ced}$	informazioni non disponibili

Costi di trasmissione ($C_{m,t}^{TRAS}$)

- 5.2 5.2Ai fini della determinazione convenzionale dei costi sostenuti dall'impresa m , nell'anno t , in relazione al servizio trasmissione dell'energia elettrica, la Cassa richiede al gestore del sistema di trasmissione l'ammontare dell'energia elettrica rilevante per l'impresa m , nell'anno t , ai fini della fatturazione del corrispettivo CTR di cui all'articolo 16 del TIT.

- 5.3 Con riferimento ai costi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi previsti per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica prelevata da punti di interconnessione con altre reti di distribuzione, in coerenza con il principio di minimizzazione dell'onere dell'ammontare di perequazione, tenuto conto dell'indisponibilità di fonti alternative, gli elementi $E_{m,c,t}^{imm}$ e $P_{m,c,t}^{imm}$ sono posti pari a 0 (zero).

Ricavi di trasmissione ($R_{m,t}^{TRAS}$)

- 5.4 Ai fini della determinazione convenzionale dei ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi previsti per l'erogazione del servizio di trasmissione ai propri clienti finali, la Cassa considera, per ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.2 del TIT, i medesimi prelievi di energia elettrica e i medesimi valori di potenza impegnata ($E_{m,c,t}$ e $P_{m,c,t}$) determinati ai sensi dei precedenti paragrafi.
- 5.5 La determinazione convenzionale dei ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi previsti per l'erogazione del servizio di trasmissione prestato ad altre imprese di distribuzione è effettuata assumendo $E_{m,c,t}^{ced}$ pari alla differenza, se positiva, tra l'energia elettrica prelevata da RTN di cui al precedente punto 5.2 e l'energia elettrica ceduta ai clienti finali di cui al precedente punto 5.4, tenuto adeguatamente conto delle perdite standard di cui alla tabella 4 del TIS⁵. Si assume che tale energia sia ceduta ad altre imprese di distribuzione in media tensione. Qualora la differenza tra l'energia prelevata da RTN e l'energia ceduta ai clienti finali, adeguatamente corretta per le perdite, risulti negativa, $E_{m,c,t}^{ced}$ è posto pari a 0 (zero).

⁵ Il TIS è l'Allegato A alla deliberazione 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 come successivamente modificato en integrato